

LA FONDERIA DEI TALENTI

# Talenti in movimento

Progetto di *Online Community* per la valorizzazione della Legge  
238/2010 sul rientro dei Talenti espatriati e la valorizzazione della rete  
di professionalita' italiane nel mondo.

[www.lafonderia.org](http://www.lafonderia.org)



## 1. Introduzione

Nell'attuale scenario di mercato globale risulta importante per le aziende italiane disporre di un *management* anche internazionale, che, grazie a esperienze professionali e studi maturati in paesi diversi, sia in grado di rivitalizzare l'economia del Paese e di contribuire alla crescita della competitività delle aziende stesse.

Da una parte, la possibilità per i giovani di usufruire di un percorso di studi all'estero e/o di un'esperienza di lavoro dopo la laurea rappresenta un'importante, e oramai obbligatoria, tappa del proprio percorso professionale. **Allo stesso tempo però è utile per il Sistema Italia avere la possibilità di far rientrare nel nostro Paese le risorse più qualificate, offrendo loro opportunità professionali di interesse al pari di quelle estere.**

Le opportunità lavorative in Italia però risultano spesso poco competitive per attirare questa categoria di manager.

A tal proposito nasce un'importante Legge trasversale, sulla base del progetto ideato da Guglielmo Vaccaro e Alessia Mosca, per promuovere e agevolare il rientro di risorse qualificate in Italia.

**Oggi, grazie alla Legge 238/2010 "Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia" pienamente operativa grazie alla Circolare 14/E 2012 dell'Agenzia delle Entrate<sup>1</sup>, le aziende italiane sono ora diventate competitive da un punto di vista retributivo nei confronti dei manager all'estero**, innescando così un processo virtuoso tra domanda e offerta di lavoro.

La Legge 238/2010 - sottoscritta da deputati di entrambi gli schieramenti (tra cui Enrico Letta e Maurizio Lupi) e votata da tutte le rappresentanze politiche in parlamento - rappresenta la prima delle proposte del Progetto Controesodo per favorire un'azione di sensibilizzazione in Parlamento e nella pubblica opinione sulla possibilità di rientro di talenti in Italia. Di fronte a una tematica di così grande impatto sull'economia italiana e sul futuro dei giovani, maggioranza e opposizione sono riusciti a superare barriere ideologiche per un obiettivo comune.

---

<sup>1</sup> Vedi anche il decreto attuativo del Ministero dell'Economia del 3 giugno del 2011



## 2. Cosa dice la legge 238/2010

### **Legge 30 dicembre 2010, n. 238, “Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”**

La legge “Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”, approvata dal Parlamento il 23 dicembre 2010, intende utilizzare la leva fiscale, sotto forma di minore imponibilità del reddito, per incentivare i cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1969, che abbiano in precedenza risieduto in Italia per minimo 2 anni, che siano all’estero da almeno ventiquattro mesi continuativi, a tornare in Italia per intraprendere un’attività d’impresa o di lavoro autonomo o per essere assunti come dipendenti.

**Per i beneficiari-donna, la base imponibile si riduce solo al 20% del reddito da lavoro o da impresa, per i beneficiari-uomo al 30%.**

Esempio: una laureata lavoratrice dipendente in Italia che percepisce una RAL di 100k pagherà imposte sul reddito solo su 20k; i rimanenti 80k sono quindi esenti da imposte sul reddito.

Nel dettaglio, la Legge individua come soggetti beneficiari degli incentivi fiscali:

- I cittadini dell’Unione Europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, e in possesso di un titolo di laurea, che abbiano risieduto continuativamente in Italia per almeno ventiquattro mesi e che abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa o di studio<sup>2</sup> fuori dal Paese di origine e dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, che decidono di tornare in Italia per essere assunti come dipendenti o per esercitare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e ivi trasferiscono il proprio domicilio entro tre mesi dall’avvio dell’attività o dell’assunzione.

Lo scudo fiscale previsto dalla Legge si propone quindi di dare a chi si trova all’estero per

---

<sup>2</sup> In questo caso, ottenendo un titolo di laurea o specializzazione *post lauream*



studio o per lavoro un concreto incentivo a rientrare in Italia, consentendo di riportare nel nostro Paese risorse umane qualificate che attualmente producono reddito all'estero. Si tratta della "prima pietra" per la costruzione di un processo di valorizzazione dei talenti italiani e rappresenta uno dei primi interventi normativi per contrastare il fenomeno della "fuga dei cervelli" che ha caratterizzato l'Italia negli ultimi decenni.

I beneficiari decadono dal diritto agli incentivi fiscali se trasferiscono residenza o domicilio fuori dall'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio con il conseguente recupero dei benefici fruiti da parte dell'Agenzia delle Entrate con applicazione di sanzioni e interessi. Questo costituisce una simil-barriera all'uscita che può aiutare a tranquillizzare le aziende decise a ricorrere a questa particolare categoria di risorse.

### **3. Fondazione "La Fonderia dei Talenti"**

La Fondazione *no-profit* (costituita nel luglio 2012, vedi atto [qui](#)) ha allocato fondi per la creazione di una piattaforma fruibile dalla *community* di talenti espatriati, disponibile *online* sul web entro metà giugno 2013. Su tale sito, essi potranno creare il loro profilo e –tra l'altro- rendersi visibili sia tra di loro, sia alle aziende in Italia alla ricerca di dipendenti dalle caratteristiche simili alle loro.

Il bacino di utenti a cui la Fondazione si rivolge è alquanto vasto: stime su dati OCSE del 2005<sup>3</sup> quantificano in almeno 300 000 i Talenti Italiani laureati espatriati, ma c'è la certezza che i numeri siano superiori (dati del Anagrafe Italiani Residenti all'Estero – AIRE- rivelano che sui circa 4 milioni di iscritti sulle loro liste di cittadini all'estero, circa la metà sono nati in Italia. È noto che però non tutti i Talenti trasferiscano in realtà la residenza all'estero presso il Consolato di appartenenza nei primi anni per motivi burocratici, di assistenza sanitaria in Italia e fiscali).

#### **3.1 Gli utenti della piattaforma**


Gli utenti all'estero potranno caricare i loro dati salienti in maniera semplice e rapida, tra cui:

---

<sup>3</sup> Lorenzo Beltrame, UniTrento, Quaderno 35 su dati Ocse 2005 (ultimi disponibili)



- Opzione di interesse al rientro in Italia
- Città/Nazione attuale di residenza all'estero
- Skills (importabili da LinkedIn)
- Lingue utilizzate nella professioni svolte all'estero
- Durata dell'esperienza estera sia di studio che professionale
- CV (oppure import da LinkedIn)
- Range di netto in busta paga percepito attualmente
- Data di nascita/Sesso
- Settore di lavoro
- Ruolo
- Cosa offrono e cercano: idee di business, finanziamenti, collaborazioni o *local expertise & market intelligence* ad aziende italiane dalla nazione straniera in cui vivono, mentoring a giovani, internship, lavoro dipendente in Italia.



L'obiettivo della Fonderia non è quello di fare concorrenza a LinkedIn (in quanto esso non segnala se il Talento sia interessato al rientro in Italia) oppure a cacciatori di teste (in quanto si tratterà di una ricerca "disintermediata"), ma semplicemente di facilitare la rintracciabilità dei talenti espatriati e renderli visibili alle aziende o investitori in Italia (nel caso vogliano cimentarsi in iniziative imprenditoriali) per facilitarne il rientro.

Le aziende, oltre a poter filtrare i candidati sul database secondo alcuni parametri e contattarli, potranno in un secondo momento segnalare sul portale posizioni disponibili e ricevere manifestazioni di interesse.

### 3.2 Organi della Fondazione

È presente un Consiglio di Amministrazione, così formato il 5 novembre 2012:

Presidente: Alessia Maria Mosca, Deputata PD

Vice-Presidente: Antonio Palmieri, Deputato PDL

Direttore Generale e Segretario: Lorenzo Pompei, ex-Sales JP Morgan

Consigliere e Tesoriere: Patrizia Fontana, Partner Carter&Benson Executive Search

Consigliere e referente del Comitato Scientifico<sup>4</sup>: Alessandro Rosina, Professore Associato Demografia, Università Cattolica Milano

<sup>4</sup> Comitato da costituire nel 2013

Il Consiglio dei Fondatori, così costituito:

Alessia Maria Mosca, Deputata PD, co-autrice legge Controesodo

Guglielmo Vaccaro, Deputato PD, co-autore legge Controesodo

Antonio Palmieri, Deputato PDL, responsabile Internet PDL

## **Allegato**

**Legge 30 dicembre 2010, n.238**

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 238.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

### Art. 1.

*(Finalità. Durata degli incentivi fiscali)*

1. La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continua-

tivamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione *post lauream* all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tale fine, la presente legge prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Hanno



diritto ai predetti benefici i cittadini dell'Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

## CAPO II

### INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI

#### Art. 2.

*(Caratteristiche dei soggetti beneficiari)*

1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3:

a) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 3.

*(Caratteristiche dei benefici)*

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

- a) 20 per cento, per le lavoratrici;
- b) 30 per cento, per i lavoratori.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria at-



tività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo 2.

5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.

### CAPO III

#### AGEVOLAZIONI E TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA

##### Art. 4.

*(Gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia)*

1. Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica la presente legge sono curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in Italia è garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», di cui alla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.

2. Il Ministro degli affari esteri, con decreto adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le funzioni e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto di cui al primo pe-

riodo individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa.

##### Art. 5.


*(Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.

##### Art. 6.

*(Tutela dei diritti acquisiti)*

1. Il Governo promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale. Alla ratifica degli accordi di cui al presente comma si provvede solo successivamente all'individuazione, con apposito provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie.



**CAPO IV**  
**CAUSE DI DECADENZA**  
**E DISPOSIZIONE FINANZIARIA**

**Art. 7.**

*(Cause di decadenza dai benefici)*

1. Il beneficiario degli incentivi fiscali di cui all'articolo 3, comma 1, decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'Italia prima del decorso di cinque anni

dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

**Art. 8.**

*(Disposizione finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2010

**NAPOLITANO**

*Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: *Alonso*

**LAVORI PREPARATORI**

*Camera dei deputati (atto n. 2079):*

Presentato dall'on. Enrico Letta ed altri il 20 gennaio 2009.

Assegnato alla VI commissione (finanze), in sede referente, il 23 settembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VII, X, XI, XII, XIV e Quindici regionali.

Esaminato dalla VI commissione (finanze), in sede referente, il 2 febbraio 2010, il 4, 12, 18, 19 e 20 maggio 2010.

Esaminato in aula il 24 maggio 2010 ed approvato il 25 maggio 2010.

*Senato della Repubblica (atto n. 2212):*

Assegnato alla 6ª commissione (finanze e tesoro), in sede referente, il 15 giugno 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 10ª, 11ª, 14ª e Quindici regionali.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 27 ottobre 2010, il 2, 3, 18 e 23 novembre 2010.

Esaminato in aula 15 dicembre 2010 ed approvato il 23 dicembre 2010.

**NOTE**

*Avvertenza:*

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1983, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE)

